

Codice A1103A

D.D. 29 settembre 2025, n. 935

**Determina di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 689/1981 per violazione della normativa in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 32-COV/2021, acc. 2065/2025 per Sanzione e acc. 2081/2025 per spese di notifica, trasgressore omissis).**



**ATTO DD 935/A1103A/2025**

**DEL 29/09/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Determina di ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 689/1981 per violazione della normativa in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 32-COV/2021, acc. 2065/2025 per Sanzione e acc. 2081/2025 per spese di notifica, trasgressore omissis)

Visti gli atti trasmessi, con nota da Regione Carabinieri regione Piemonte Valle d'Aosta a carico del signor omissis (nato a omissis il omissis e residente in omissis (a decorrere dal 24/3/2025, fonte del dato Comune (sistema ANPR)), in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. TOCCO-305/2021 del 28/02/2021 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti avvenuti nel Comune di Torino nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in riferimento al punto 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 dicembre 2021, n. 100, relativo al precetto di uso obbligatorio della mascherina a protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, con l'eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità, e ferme restando le specifiche disposizioni contenute nelle vigenti linee-guida (sanzionato dall' punto 2. il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35);

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

verificata l'assenza di domicilio digitale generale o speciale;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689, espressamente

richiamato dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini uno scritto difensivo, senza richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689, limitandosi a mere dichiarazioni libere in sede di difesa procedimentale scritta non aventi di per sé effetto esimente rispetto all'illecito contestato in quanto sprovviste di valore probatorio equivalente a quello dell'accertamento dei fatti realizzato dall'autorità accertatrice (avente valore di prova legale);

visto in particolare il punto 1 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 dicembre 2021, n. 100;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

considerato che la data del fatto illecito risulta essere il 28.02.2021 alla luce della sequenza degli atti trasmessi dall'accertatore e dallo stesso accertato;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, sono state valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi e che giustificano l'applicazione del **MINIMO EDITTALE**;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separate determinazioni dirigenziali n. 662/2025 (sanzioni) e n. 661/2025 (spese di notifica) sul Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo Accertamento Descrizione

32068/2025 2065/2025 per la Sanzione

39580/2025 2081/2025 per le Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- Art. 74 della Legge Regionale n. 15 del 2020;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 63 del 22/05/2020;
- Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 - 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;
- Artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- Art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- L. 3/8/1999, n. 265, art. 10;

*determina*

in Euro 410,61 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese di notificazione previste dalla legge;

**I N G I U N G E**

al sunnominato *omissisomissisomissis*) nato a *omissis* il *omissis* e residente in *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 410,61 (minimo edittale)** di cui Euro 10,61 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, *mediante avviso di pagamento digitale allegato (pago PA)*.

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 14 della Legge regionale n. 17 del 08 agosto 2023;

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/1981, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti